

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

_____.

elettivamente domiciliata a Cornuda presso lo studio dell'Avv.to Francesca Agostinelli; rappresentata e difesa dall'**Avv.to Franco Fabiani** come da procura a margine dell'atto di citazione

parte attrice

nei confronti di

INTESA SANPAOLO S.P.A.

elettivamente domiciliata a Treviso presso lo studio dell'Avv.to Laura Munari che la rappresenta e difende come da procura in atti

parte convenuta

causa iscritta a ruolo in data 16/2/2017 al n. 1329/2017 R.G., avente ad oggetto: contratto di conto corrente;
trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11/4/2019 sulle seguenti



CONCLUSIONI

per [REDACTED]

Piaccia all'Ill.mo Tribunale *contrariis reiectis*,
in accoglimento della domanda della attrice,

1) accertare e dichiarare: la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito prodotti sul conto corrente n. 870000, la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF, per interessi ultralegali sino alla data del 9 maggio 2006 e per spese di chiusura periodica sul medesimo conto e il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio di cui all'art. 117 TUB e, ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente ordinario, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio (30 settembre 2016), la somma di **€ 96.758,21 come da "2° ipotesi" formulata dal CTU;**

2) condannare la convenuta a rettificare il saldo debitore nominalmente evidenziato dal conto corrente ordinario alla data dell'ultima contabile in atti del 30 settembre 2016 (pari ad € 156.791,69), con lo storno della somma di **€ 96.758,21, e dunque pervenendo ad un nuovo saldo di € 60.033,48;**

3) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CPA come per legge da liquidarsi **in via di distrazione** a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.



per INTESA SANPAOLO S.P.A. :

In via principale:

- rigettarsi le domande attoree perché inammissibili, prescritte e comunque perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.

In via subordinata (e con riserva di impugnazione):

- accertarsi la correttezza del saldo del rapporto bancario dedotto in causa e per l'effetto rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.

In via di ulteriore subordine: in ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, disporsi la compensazione del corrispondente debito della Banca con il debito attoreo pari al saldo contabile negativo di conto, siccome documentato in causa.

In via istruttoria: si insiste, per le ragioni esposte in atti, per l'estensione dell'indagine peritale all'accertamento relativo all'eccezione di prescrizione del diritto dell'attrice alla ripetizione delle rimesse aventi natura solutoria corrisposte nel decennio anteriore la notifica della citazione, e dunque fino al 23.02.2007 (*ante* il decennio computato a ritroso dalla notifica della prima citazione).

In ogni caso: spese e compensi del presente grado di giudizio interamente rifusi.



MOTIVAZIONE

██████████ lamenta la indebita annotazione a vario titolo (spese, commissioni, interessi) di poste passive in realtà non dovute sul conto corrente nr. ████████ acceso presso la filiale di Domodossola della allora Banca Popolare di Intra, all'epoca della introduzione della causa Veneto Banca s.p.a.; conto ancora in essere. Chiede che la banca venga condannata a riaccreditare in conto la relativa somma.

In corso di causa Veneto Banca s.p.a. è stata posta in liquidazione coatta amministrativa; è stata dichiarata l'interruzione del processo; il processo è stato riassunto dall'attrice; con sentenza è stata disposta la estromissione di Veneto Banca; il processo è quindi proseguito nei confronti della cessionaria Intesa Sanpaolo s.p.a..

Intesa Sanpaolo ha eccepito la inammissibilità delle domande; la prescrizione; l'infondatezza delle domande attoree.

E' stata espletata C.T.U. contabile all'esito della quale risulta che alla data del 30/9/2016 (data di ultima contabile disponibile) l'esatto " saldo" del conto è pari ad euro "-60.033,48" e non ad euro "- 156.791,69" come erroneamente annotato dalla banca (si veda il prospetto a pagina 26 della relazione del dr Luigi Di Fant; relazione alla quale si fa qui rinvio facendo propria la ipotesi, appunto, prospettata sinteticamente a pagina 26).

A tale risultato si giunge tenendo conto del contenuto del contratto di conto corrente nr. ████████ del 25/9/1992 , nel quale non si rinviene alcuna valida



pattuizione regolante il rapporto; e dei successivi contratti di apertura di credito.

Pertanto:

- il tasso debitore applicato dalla banca nel periodo compreso tra l'inizio del rapporto e il 9/5/2006 (data della prima pattuizione del tasso a debito) va sostituito col tasso di legge;
- va eliminato quanto addebitato per capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al 21/12/2001, data del contratto contenente la specifica approvazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia a debito che credito. Per il periodo precedente tale pattuizione, è condivisibile quanto sostenuto dal procuratore attoreo sia in ordine al fatto che la sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art 25 comma 3 d.lgs 342/99, ha privato di legittimità anche il rinvio alle indicazioni della delibera CICR che la banca assumesse avere rispettato per il periodo post delibera 9/2/2000 (con conseguente nullità della clausola anatocistica per violazione dell'art 1283 cod. civ.) ; sia in ordine al fatto che, in ogni caso, a legittimare la capitalizzazione trimestrale post delibera CICR 9/2/2000, occorre una espressa pattuizione scritta (e specificamente sottoscritta dal correntista), trattandosi di introduzione di condizione peggiorativa per il correntista;
- va eliminato quanto addebitato per commissione di massimo scoperto ma non pattuito (si intende in modo determinato sotto ogni profilo: percentuale e periodicità di addebito; modalità di calcolo); e quanto addebitato per oneri sostitutivi di questa, come indicato dal CTU, dovendosi anch'essi ritenersi



compresi tra le voci in contestazione perché parte attrice in citazione li include nel *quantum*; nonché per spese fisse di chiusura conto;

- vanno considerati gli interessi attivi (per i quali la prescrizione decorre dalla chiusura del conto).

Va precisato che il consulente, al fine di effettuare i calcoli richiesti, ha esaminato gli estratti conto scalare (contenenti i singoli saldi giornalieri del conto , ordinati per valuta, come prospettati dalla banca) dal primo trimestre del 2006 al terzo trimestre del 2016, così elaborando i propri calcoli con modalità c.d. analitica; e arrivando quindi ad un risultato certo quanto alle poste giornalmente annotate dalla banca.

Poiché il rapporto è ancora in essere (lo era comunque alla data di introduzione della causa) , non è ammissibile pronunciare condanna a restituzioni o riaccrediti; si può solo dare atto del fatto che la banca ha adottato illegittime prassi e che conseguentemente alla data del 30/9/2016 ha annotato “euro - 156.791,69” anziché euro “-60.033,48” ; per la stessa ragione non è utile una indagine sulla eventuale prescrizione.

Va infine precisato che la mancata contestazione degli estratti conto da parte della correntista è irrilevante perchè la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate; ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (cfr. Cass. n. 11626 e n. 3574 del 2011; nr 5091/2016).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.



P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 1329/2017 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta così decide:

1. accerta che sul conto corrente n. [REDACTED] intestato a [REDACTED] [REDACTED] la banca ha indebitamente annotato somme a titolo di interessi ultralegali fino al 9/5/2006, per capitalizzazione degli interessi a debito fino al 21/12/2001, per spese e commissioni non pattuite; e non ha riconosciuto gli interessi creditori come in motivazione;
2. accerta che, per effetto di quanto sub 1, alla data del 30/9/2016 il saldo del conto corrente n. [REDACTED] intestato a [REDACTED] è pari ad euro “-60.033,48” ;
3. condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore di [REDACTED]; spese che si liquidano complessivamente in euro 13.430 per compenso professionale, oltre ad euro 786 per anticipazioni; oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P. come per legge; oltre alla rifusione della spesa di CTP pari ad euro 4.387,50; con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
3. pone la spesa della C.T.U. a carico di Intesa Sanpaolo s.p.a..

Treviso, 3/9/2019

il giudice
Susanna Menegazzi

